

## **Notizie dal Parlamento.**

### **Senato. Sicurezza stradale, gli emendamenti sulle biciclette**

E' ripreso dopo una lunga pausa l'esame in commissione Lavori pubblici delle disposizioni in materia di sicurezza stradale. La commissione, che aveva sospeso i lavori sui provvedimenti il 26 novembre scorso, è tornata ad occuparsene con la seduta del 27 gennaio. Il gruppo di lavoro ha iniziato ad esaminare gli emendamenti al testo, fermandosi però al solo primo articolo. Respinto tra gli altri anche l'emendamento 01.1 promosso dall'autonomista Manfred Pinzger. Si trattava di una proposta che conteneva misure volte a modificare la classificazione delle strade, comprendendo nel nuovo elenco anche le strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale, le strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole e le strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole, gli itinerari ciclopedonali. L'emendamento riguardava anche l'attraversamento ciclabile.

Ancora da discutere invece gli emendamenti:

**3.0.3 (primo firmatario Maurizio Fistarol del Pd)** sui segnali stradali verticali di pericolo, prescrizione e indicazione che si trovano in prossimità di incroci, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e scuole.

**3.0.4 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie)** sulla definizione delle biciclette ai fini del codice della strada, da considerare come "mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo".

---

**18.0.1 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie)** sulla precedenza nelle piste ciclabili.

**19.2 (primo firmatario Gianpiero De Toni)** sulla sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali.

**19.3 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie)** sulla sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali.

**20.8 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie)** sulla verifica dell'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili, con conseguente dismissione delle piste non collaudate e sull'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità per i conducenti di velocipede che circolano da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e che circolano nelle gallerie.

**28.12 (primo firmatario Enrico Musso del Pdl)** sulla promozione del trasporto con velocipedi, la realizzazione di piste ciclabili e parcheggi per biciclette, l'incentivazione o la realizzazione di parcheggi di interscambi.

**28.13 (primo firmatario Luigi Vimercati del Pd)** sui programmi di formazione permanente alla guida per i cittadini, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta.

**33.0.3 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie)** sugli attraversamenti ciclabili.

---

**Di seguito i testi degli emendamenti di interesse:**

**01.1 (respinto)**

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#)

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifiche agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* Alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 6, dopo la parola: "divieti" è inserita la seguente: ", eccezioni";

*b)* all'articolo 1, al comma 2, le parole: "al principio della sicurezza stradale" sono sostituite dalle seguenti: "ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile";

*c)* all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluogo di regione redigono, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento.";

*d)* all'articolo 2, al comma 2, alinea, le parole: ", tecniche e funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "e tecniche";

*e)* all'articolo 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:

*a)* ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere A e B;

*b)* strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere C e D;

*c)* strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere E e F;

*d)* strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera F-bis»;

---

f) all'articolo 3, al comma 1, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

"3-bis) Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli.";

g) all'articolo 3, al comma 1, al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h";

h) all'articolo 3, al comma 1, al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "comprese, in ogni caso, le biciclette";

i) all'articolo 3, al comma 1, al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni";

l) all'articolo 3, al comma 1, al numero 45), dopo le parole: "attraversamenti pedonali" sono inserite le seguenti: "e ciclabili";

m) all'articolo 3, al comma 1, al numero 58), dopo le parole: "dei pedoni" sono inserite le seguenti: ", dei ciclisti"».

### 3.0.3

[FISTAROL](#), [MARCO FILIPPI](#), [DONAGGIO](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [SIRCANA](#), [VIMERCATI](#), [ZANDA](#), [RANUCCI](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di visibilità della segnaletica stradale di pericolo)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

"2-bis. Il regolamento stabilisce altresì la forma, le dimensioni e il colore del bordo ad alta visibilità da utilizzare obbligatoriamente come riquadro su cui installare i segnali stradali verticali di pericolo, prescrizione e indicazione che si trovano in prossimità di incroci, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e scuole".

2. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare apposite disposizioni di modificazione dell'articolo 79 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato "regolamento", prevedendo che le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole ad alta visibilità da usare come riquadro su cui installare i segnali stradali verticali di cui al comma 1 del presente articolo siano stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Governo provvede a modificare l'articolo 79 del regolamento prevedendo altresì che sia l'ente proprietario della strada a scegliere quali segnali di nuova installazione devono essere

---

bordati in relazione alla loro importanza e al risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza dell'utenza debole».

#### 3.0.4

[PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI](#)

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche agli articoli 40, 41, 47, 50, 56, 61 e 68 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di sicurezza stradale per i conducenti di velocipede)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, al comma 11, le parole: "che hanno iniziato l'attraversamento" sono sostituite dalle seguenti: "che si accingono ad attraversare la strada" e, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia";

b) all'articolo 41, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei conducenti degli altri veicoli";

c) all'articolo 47, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) biciclette";

d) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 50. – (*Biciclette*). – 1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

2. Le biciclette non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o di bambini la lunghezza complessiva della bicicletta non può superare i 3,5 m.

---

4. Chiunque utilizza biciclette non conformi ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80.";

e) all'articolo 56, al comma 1, dopo le parole: "essere trainati" sono inserite le seguenti: "dalle biciclette di cui all'articolo 50," e al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*f-bis*) rimorchi per trasporto di cose e di bambini, limitatamente alle biciclette di cui all'articolo 50.";

f) all'articolo 61, al comma 1, lettera c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.";

g) all'articolo 68, al comma 2, le parole: "dall'articolo 152, comma 12 sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495"».

### **18.0.1**

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#)

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

«**Art. 18-bis.**

*(Modifica all'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al comma 8 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", mulattiere e piste ciclabili" sono sostituite dalle seguenti: "e mulattiere"».

### **19.2**

[DE TONI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DI NARDO](#), [GIAMBRONE](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

*Al comma 1, inserire prima della lettera a) la seguente:*

«*0a*) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"*4-bis.* È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali"».

### **19.3**

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#)

---

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali"».

## **20.8**

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#)

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

"9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di biciclette, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da eseguire in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dimesse fino al loro specifico collaudo. L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma.

9-*ter*. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 162."».

## **28.12**

[MUSSO](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso: «4.», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi a sostegno della mobilità sostenibile, quali la promozione del trasporto con velocipedi, la realizzazione di piste ciclabili e parcheggi per biciclette, l'incentivazione o la realizzazione di parcheggi di interscambio, l'incentivazione di flotte a veicoli condivisi (*vehicle-sharing, car-sharing, van-sharing, bikesharing*), gli incentivi alla circolazione, alla sosta, e, limitatamente ai residenti, all'acquisto di veicoli a zero emissioni o a basse emissioni, quali veicoli ibridi, elettrici, etc ...».

## **28.13**

[VIMERCATI](#), [MARCO FILIPPI](#), [DONAGGIO](#), [FISTAROL](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#),

---

[PAPANIA](#), [SIRCANA](#), [ZANDA](#), [RANUCCI](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis). In misura non inferiore al 10 per cento alla predisposizione, da parte degli enti locali, di appositi programmi di formazione permanente alla guida per i cittadini, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere presso strutture messe a disposizione dai medesimi enti, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».

### **33.0.3**

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#)

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*l)* al comma 1, al numero 45), dopo le parole: "attraversamenti pedonali" sono inserite le seguenti: "e ciclabili";

*m)* al comma 1, al numero 58), dopo le parole: "dei pedoni" sono inserite le seguenti: ", dei ciclisti"».